

## **L'attuazione del regionalismo asimmetrico e il nodo degli equilibri: tra esigenze di unità e differenziazione**

Quella della differenziazione è una caratteristica endemica del regionalismo italiano e trae le sue origini da fenomeni storici e politici che hanno orientato in chiave decisamente aritmica lo sviluppo delle autonomie territoriali.

E' ben noto infatti come il predetto cammino sia stato a lungo trainato da una più accentuata caratterizzazione identitaria delle Regioni ad autonomia speciale, «madri» di una regionalizzazione che, almeno nella prima stagione, si è sviluppata all'insegna di un'attuazione «zoppa».

Difatti, è solo agli inizi degli anni '70, che le Regioni ad autonomia ordinaria emergono dal cono d'ombra giuridico e istituzionale, scardinando l'assetto organizzativo allora esistente e conquistando margini sempre più incisivi di autonomia decisionale.

È altresì noto come il processo di riforma costituzionale della XIII legislatura abbia inteso conservare l'archetipo della differenziazione, preservando le ragioni della specialità ed estendendo ulteriormente gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni ordinarie.

Peraltro, rispetto all'ormai consolidata disomogeneità tra i profili dell'autonomia ordinaria e speciale, la legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto un ulteriore elemento di differenziazione attraverso la c.d. *clausola di asimmetria ex art. 116, terzo comma, Cost.* e di cui, solo oggi, si colgono i segni di una possibile reviviscenza, stanti le iniziative assunte dalle Regioni dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto; quest'ultime, infatti, all'esito di un travagliato percorso, iniziato sul finire dell'anno 2017, sono giunte all'approvazione di alcuni Accordi preliminari con il Governo in ordine ai contenuti di una possibile devoluzione competenziale.

Senonchè, l'attuazione dell'art. 116.3 Cost. solleva problemi di non facile soluzione che, da un lato, afferiscono alla dimensione più strettamente procedimentale e, dall'altro, insistono sulla valenza prospettica dello Stato regionale.

Ciò a sottolineare l'estrema difficoltà di rinvenire un giusto equilibrio tra esigenze di uniformità e differenziazione; un dilemma che connota ogni organizzazione territoriale complessa e che, specie nell'esperienza italiana, risente di quella “torsione” centripeta che ha avvinto il disegno pluralista.

Del pari, non si nasconde come la Corte costituzionale, nel ricomporre i troppi tasselli mancanti al disegno di riforma del Titolo V, abbia percorso il sentiero di una chiara svolta centralista, avallando la prassi dell'ingerenza statale “*come fattore di flessibilità di quell'ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie*”. Un'ingerenza, questa, che ha in parte trasfigurato le radici costitutive del decentramento politico e istituzionale, accerchiando quell'istanza *comunitaria* che, diversamente, dovrebbe restituire il senso della territorialità dei livelli di governo prossimi ai cittadini.

È allora necessario che la sperimentazione del regionalismo asimmetrico imprima un cambio di paradigma all'attuale assetto ordinamentale, rifuggendo, da un lato, la sterile vocazione all'uniformità e coltivando, dall'altro, le ragioni della perequazione e della solidarietà, specie nella riflessione che dovrebbe articolarsi intorno alla rimodulazione degli equilibri della finanza pubblica.

D'altronde, un regionalismo competitivo ma non solidale sarebbe incompatibile con quel principio di unità e indivisibilità della Repubblica che deve pur sempre ispirare ogni tentativo di riorganizzazione territoriale del potere.